



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**




**Energia elettrica per la ricarica: bene o servizio?**

**Nicoletta Mazzitelli**

*Roma, 23 novembre 2022*



## Value chain nella ricarica elettrica di veicoli





## DOMANDA

Poiché nell'e-mobility il cliente usufruisce di diversi beni e servizi, tra cui energia ma anche utilizzo app e tecnologia, prenotazione stazione di ricarica, parcheggio/occupazione suolo, etc. si tratta di cessione di beni o prestazione di servizi?

Attenzione: trattamento IVA in altri paesi UE (e non-UE) potrebbe essere diverso e non allineato a quello italiano

## RISPOSTA

Comitato IVA, che ricordiamo non è vincolante, si è occupato della questione nel 113mo meeting di giugno 2019 e 118mo meeting di aprile 2021, concludendo all'unanimità che si tratta di una cessione di beni composita qualificabile, nel suo complesso, come cessione di energia elettrica (vedasi anche Working Paper n. 1012 del 17 marzo 2021)

Interpello AdE n. 27 del 13 gennaio 2023 in linea con Comitato IVA: la cessione dell'energia elettrica rappresenta l'elemento principale della fornitura complessa



## NORMATIVA IVA DI RIFERIMENTO (UE)

Art. 38 Direttiva 2006/112/Ce

Nei casi ... di cessione dell'energia elettrica ..., il luogo della cessione si

considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo - rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o

dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile

organizzazione, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ITALIA)

Art. 7-bis, comma 3, lett. a)

Le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate in Italia quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato



## NORMATIVA IVA DI RIFERIMENTO (UE)

### Art. 39 Direttiva 2006/112/Ce

Nei casi ... di cessione dell'energia elettrica ... diversa dall'art. 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ITALIA)

Art. 7-bis, comma 3, lett. b)

Le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate in Italia quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato



## AFFERMAZIONE

Il regime di semplificazione OSS non è attualmente applicabile all'e-mobility



Pertanto, il soggetto venditore di energia elettrica nell'ultimo miglio deve registrarsi ai fini IVA nel paese di consumo

Il documento VAT Digital Age della Commissione Europea auspica l'estensione dell'OSS alla E-mobility

## PERCHE'?

- 1) L'OSS si applica tipicamente alle cessioni di beni a distanza, mentre la cessione di energia elettrica non è «a distanza» in quanto è fornita e consumata alla colonnina di ricarica
- 2) L'OSS si applica anche alle prestazioni di servizi, ma l'operazione di e-mobility si qualifica quale cessione di beni



## Certificazione delle operazioni

### Colonnine come distributori automatici

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 149 del 2019, ha confermato la possibilità di ricondurre le colonnine ubicate in luoghi pubblici (dotate di sistemi integrati di pagamento) alla nozione di “distributore automatico”, essendo applicabili gli obblighi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, per cui l'emissione della fattura è facoltativa. L'obbligo di emissione della fattura ricorrerebbe i) in caso di specifica richiesta da parte del cliente, ii) qualora la colonnina sia ubicata in una abitazione privata.

Nei rapporti B2B (esempio tra MSP e CPO) quale deve essere la tempistica di fatturazione?

Si potrebbe propendere per l'applicazione della lettera a), comma 2, art. 6 nella parte in cui prevede per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, l'operazione si intende effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo (similmente a quanto avviene per le utenze domestiche). In tal modo prevedendo un pagamento mensile (come è ad esempio il caso dell'ultimo interpello) si potrebbe optare per una fatturazione mensile e non per singola ricarica. ***Ma la «periodicità o continuità» vale anche se il cliente effettua una sola ricarica in un dato mese?***

*Similitudini con la soluzione del «netting» in ambito petrolifero?*



### Differenze con la disciplina in materia di «accise»

- Art. 4, comma 9 D.Lgs. n. 257/2016, i CPO sono considerati, ai fini dell'applicazione del TUA *“consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti”*. L'ultimo periodo della norma citata precisa, inoltre, che *“Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti **servizi di ricarica** per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi”*.
- L'Agenzia delle Dogane, mediante la nota 141294 del 9 ottobre 2019, ha precisato
  - gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati (...) consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti
  - il fatto generatore dell'obbligazione tributaria relativa all'accisa afferente l'energia elettrica destinata a tale impiego si concretizza al momento della fornitura presso il punto di prelievo (POD) relativo all'infrastruttura di ricarica e l'obbligo del pagamento viene a configurarsi in capo ai soggetti che effettuano la predetta fornitura. L'energia elettrica viene, infatti, consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.
  - **Conseguentemente, tali punti di ricarica non costituiscono di per sè officine elettriche per l'acquisto e la rivendita di energia elettrica ed i relativi gestori non sono, per questo, soggetti all'obbligo di licenza previsto dall'art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 504/1995**

Ad oggi, quindi, ai fini accise, l'operazione tra CPO e e mobility provider e tra e mobility provider e cliente finale viene qualificata come un “servizio” di ricarica e non già come cessione di energia.

**Secondo il Comitato IVA tale differenza è accettabile**, ritenendo che, benché le normative di tipo regolamentare ed ai fini accise siano di utilità per interpretare e comprendere il contesto, esse non sono decisive al fine di addivenire alla qualificazione dell'operazione ai fini dell'Iva.





Qual è l'aliquota IVA applicabile alla costruzione/montaggio colonnina?

Tabella A, parte III, DPR 633/1972 prevede aliquota 10% nei seguenti casi:

127-quinquies: opere di urbanizzazione primaria e secondaria (opere di interesse collettivo destinate ad uso pubblico inclusa rete di distribuzione energia elettrica + impianti di produzione e reti distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica

127-sexies: i beni, diversi da materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere di cui al 127-quinquies

127-septies: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di cui al 127-quinquies

Art. 17-sexies, Legge n. 134/2012

Le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria

Quindi, si può applicare SEM l'aliquota IVA del 10%?



**No!**



PERCHE' non si può allora applicare SEMPRE l'aliquota IVA al 10%?

Secondo l'AdE l'installazione della colonnina di ricarica elettrica ad uso privato sconta l'aliquota ordinaria del 22% (Interpello AdE n. 218 del 14 luglio 2020) – ECCEZIONE: se installazione insieme ad impianto fotovoltaico, allora si applica aliquota IVA 10%



1) Non è consentito qualificare tutte le infrastrutture tra le opere di urbanizzazione in quanto occorre che sia soddisfatto anche il requisito del soddisfacimento dell'interesse collettivo. Pertanto quando i punti di ricarica da installare sono a uso esclusivamente privato non possono rientrare nel novero delle opere di urbanizzazione primaria.

2) Inoltre tale infrastruttura non può neppure essere considerata equiparabile agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, in quanto hanno come unica funzione quella di ricaricare un veicolo elettrico.





## DOMANDA

Si può chiedere il rimborso IVA trimestrale sull'IVA assolta all'acquisto delle colonnine per la ricarica elettrica?

RISPOSTA :Interpello AdE n. 497 del 22 ottobre 2020

SI

Le colonnine per la ricarica sono beni strumentali ammortizzabili (art. 102 TUIR) e pertanto si può chiedere il rimborso IVA:

A) annuale (art. 30, comma 2, lett. c)

B) trimestrale (art. 38-bis, comma 2)

Nota: l'interpellante definisce le colonnine come beni amovibili:  
sono qualificabili quali beni mobili o immobili?